



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO
GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI
DELL'ART.40 D. I. N.44 DEL 1/2/2001

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell' ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate dal POF.

Art. 2 – Requisiti professionali

1. Il collegio docenti stabilisce che i titoli di preferenza per la scelta di detto personale siano individuabili in titoli culturali e professionali, nonché eventuale esperienza maturata nel campo.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola sul proprio sito WEB o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Art.3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi di pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito WEB o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e tempi per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. per ciascun contratto deve essere specificato:
a) l' oggetto della presentazione;
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
c) il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l' accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire i contratti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO
GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Art. 4 – Determinazione del compenso

1. I criteri riguardanti la denominazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno annuale determinati dal Consiglio d'istituto.
2. Nell' ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
3. Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell' impegno professionale richiesto, è stabilito in non più di Euro 50,00 (lorde) sulla base di quanto previsto dalle tabelle di all'allegato 5 del CCNL del 29/11/2007.
4. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all' impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto (a forfait e non a tabella oraria)

Art. 5 – Individuazioni dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - a). curriculum complessivo del candidato;
 - b). contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - c). pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati, il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 - a. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati, conferenza dell' attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli
 - b. specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 - c. eventuali precedenti esperienze didattiche
4. Il Dirigente scolastico per le valutazioni inerenti alle professionalità necessarie alla realizzazione di progetti educativi e didattici, può nominare una apposita commissione composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Art. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazioni ai criteri definiti con il presente regolamento nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificate:
 - a) l' oggetto della prestazione;
 - b) termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c) il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell' amministrazione;
 - d). le modalità di pagamento del corrispettivo;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO
GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

e) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti devono essere previsti l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista e l'obbligo ad osservare a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d' opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell' incarico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO
GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: a. che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
b. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
c. di cui sia comunque opportuno il ricorso specificata professionalità esterna.

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
2.L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 28/11/2011

IL SEGRETARIO

F.to Prof. Gloria Grazioli

IL PRESIDENTE

Ft.o Sig.ra Daniela Mametti